

FAQ in merito alla crisi del coronavirus

Con la prima fase di allentamento delle misure contro il coronavirus decisa dal Consiglio federale, dal 27 aprile 2020 anche le terapiste e i terapeuti complementari hanno potuto riaprire i propri ambulatori. A questo proposito sono state nel frattempo chiarite varie questioni. Qui di seguito trovate alcune delle domande e risposte frequenti.

Piano e materiale di protezione

Posso adeguare il piano di protezione dell'OmL TC?

Il presente piano di protezione si basa sulle direttive e sui requisiti dell'UFSP. Ogni singolo/a terapeuta è tuttavia responsabile del proprio piano di protezione e della sua attuazione.

Chi controlla se dispongo di un piano di protezione e se lo applico?

L'ufficio cantonale competente può controllare il piano di protezione e soprattutto la sua attuazione. Questi controlli possono essere effettuati in ogni momento e senza preavviso.

Le/i terapisti e le/i clienti devono portare mascherine igieniche?

La Confederazione raccomanda l'utilizzo di materiale di protezione personale, se non è possibile rispettare le distanze sociali. Unitamente all'adozione di altre misure igieniche, le mascherine possono contribuire a ridurre il rischio di contagio, ma soltanto a condizione che vengano utilizzate correttamente ([video esplicativo UFSP](#)). Il piano di protezione dell'OmL TC prevede pertanto che le/i terapisti indossino una mascherina. È anche possibile utilizzare uno schermo facciale. La/Il terapeuta decide autonomamente se anche le/i clienti devono portare una mascherina.

Fatturazione del materiale di protezione

Il materiale di protezione può essere fatturato alla cifra tariffale 999 indicando «Materiale di consumo» o incluso nella tariffa oraria per la durata delle misure (aumento della tariffa oraria).

Gruppo a rischio

Appartengo come terapeuta al gruppo a rischio, posso lavorare?

Di norma non vi sono restrizioni per quanto attiene al permesso di lavoro. Ogni terapeuta decide autonomamente se può o vuole lavorare. Il Consiglio federale raccomanda ancora di evitare contatti inutili. L'indennità di perdita di guadagno viene in ogni caso versata fino al 16 maggio prossimo.

Posso già trattare clienti appartenenti al gruppo a rischio?

Questa decisione spetta alla/al terapeuta e soprattutto alla/al cliente. Si consiglia tuttavia di rispettare in modo particolarmente rigoroso le direttive del piano di protezione ed eventualmente di offrire soltanto una consulenza telefonica. Il Consiglio federale raccomanda ancora di evitare contatti inutili.

Posso fare visite al domicilio delle persone particolarmente a rischio?

Le visite a domicilio non sono vietate. È importante rispettare rigorosamente le misure di igiene dell'UFSP. Inoltre occorre seguire tutte le direttive del piano di protezione che possono essere attuate in questa situazione. Per il conteggio delle spese di viaggio, nella tariffa 590 è disponibile la cifra tariffale «1256 Compensazione di viaggio». È possibile fissare personalmente il forfait.

Terapie di gruppo

Posso offrire di nuovo terapie di gruppo a meno di cinque persone?

Dall'11 maggio è di nuovo possibile offrire terapie di gruppo a un massimo di 5 persone (incl. la/il terapeuta), nel rispetto del piano di protezione e tenendo conto delle regole di igiene e della distanza sociale. Non è ancora stato deciso a partire da quando sarà di nuovo possibile lavorare con gruppi più numerosi.

Indennità di perdita di guadagno legata al coronavirus

L'indennità può essere versata anche a una persona che riceve già una rendita di vecchiaia?

L'età della persona non è determinante per l'indennità. Una rendita di vecchiaia non è una prestazione sociale che esclude l'indennità di perdita di guadagno legata al coronavirus. Per il calcolo della perdita di guadagno è determinante il salario soggetto all'AVS da cui viene dedotta la cosiddetta franchigia di 16'880 franchi all'anno. In caso di reddito molto basso, il diritto all'indennità di perdita di guadagno può essere nullo.

Quando inizia e termina il diritto all'indennità di perdita di guadagno legata al coronavirus per terapisti e terapeuti complementari indipendenti?

Al più presto dal 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020. Chi deve tener chiuso il proprio ambulatorio più a lungo (p.es. in seguito a misure di quarantena), voglia rivolgersi alla propria cassa di compensazione.

Che cosa copre l'indennità di perdita di guadagno?

L'indennità ammonta all'80% del reddito soggetto all'AVS, al massimo a 196 franchi al giorno: si tratta di 5'880 franchi al mese. Questo importo deve poter sostituire una parte del reddito personale perso. Per le spese e la liquidità dell'ambulatorio, oltre alle proprie riserve, occorre valutare ulteriori possibilità: Aiuti transitori COVID-19 (crediti), pacchetti di aiuto cantonali.

Chi non è titolare di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e quindi ha dovuto chiudere completamente il proprio ambulatorio come «servizio pubblico con contatto corporeo diretto», ha diritto a un'indennità giornaliera di perdita di guadagno tra 0 e 196 franchi durante 30 giorni mensili. Le terapisti e i terapeuti con un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione hanno teoricamente sempre potuto lavorare, tuttavia con forti restrizioni. Ricevono ciononostante la medesima indennità soltanto se il loro reddito determinante ammonta tra 10'000 e 90'000 franchi. Anche in questo caso l'importo massimo è pari a 196 franchi al giorno.

A chi mi posso rivolgere nel caso in cui non fossi d'accordo con la decisione della cassa di compensazione?

Valgono i rimedi giuridici usuali nelle assicurazioni sociali: chi non è d'accordo con il risultato della propria procedura, può richiedere alla cassa di compensazione di fornire una decisione e presentare ricorso contro di essa. La decisione comprende le informazioni necessarie. Trovate tutti documenti in merito sul sito web dell'OmL TC.

Professione della/del terapeuta complementare

Le/i terapeuti complementari sono professionisti della salute?

Conformemente all'ordinanza 2 COVID-19 esistono professionisti della salute secondo il diritto federale o secondo il diritto cantonale. Le/i terapeuti complementari non sono professioniste/i della salute secondo il diritto federale e sono considerate/i professioniste/i della salute secondo il diritto cantonale esclusivamente nei cantoni in cui è richiesta un'autorizzazione all'esercizio della professione per terapisti/i complementari. Questa è la classificazione giuridica determinante e non interessa la designazione come professionista della salute utilizzata nel profilo professionale.

Come è possibile sfruttare i vantaggi della terapia complementare nell'attuale situazione?

Ogni metodo della terapia complementare ha i suoi particolari punti di forza e i suoi focus. Sta quindi a ogni terapeuta mettere in primo piano questi punti di forza.

Posso fare pubblicità come terapeuta complementare?

È ammessa la pubblicità tramite inserzioni o – soprattutto nell'attuale situazione – tramite circolari sugli eventi attuali. La pubblicazione sull'attività professionale e il messaggio pubblicitario devono essere obiettivi. Non devono essere né invadenti né fuorvianti.

È vietata ogni pubblicazione o pubblicità non veritiera o fuorviante, in particolare in riferimento all'attività esercitata, alla formazione e al perfezionamento frequentati o al successo terapeutico atteso.

Occorre sempre rispettare le direttive sulla pubblicità contemplate nelle leggi sanitarie cantonali e nelle rispettive ordinanze.